



Condizioni generali

Edizione 01.06.2017

Business One

Assicurazione collettiva infortuni complementare LAINF

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Informazioni per lo stipulante | 5 |
| Introduzione | 5 |
| Informazioni per lo stipulante | 5 |
| Protezione dei dati | 7 |
| A Copertura assicurativa | 8 |
| A1 Persone assicurate | 8 |
| A2 Modifiche nell'effettivo del personale | 8 |
| A3 Sistema dei salari | 8 |
| A4 Rischi assicurati | 8 |
| A5 Conseguenze d'infortuni anteriori senza copertura LAINF | 8 |
| A6 Rischi non assicurati | 9 |
| A7 Copertura per ogni persona assicurata | 9 |
| A8 Estensioni di copertura | 10 |
| B Disposizioni generali | 12 |
| B1 Contratto | 12 |
| B2 Premio | 12 |
| B3 Conteggio del premio | 12 |
| B4 Modifica del tasso di premio | 13 |
| B5 Passaggio all'assicurazione individuale | 13 |
| B6 Cambiamento della sede sociale dell'azienda | 14 |
| B7 Obblighi in caso di sinistro | 14 |
| B8 Comunicazioni | 15 |
| B9 Foro | 15 |
| B10 Diritto applicabile | 15 |
| C In caso di sinistro | 16 |
| C1 Prestazioni per cure e rimborso delle spese | 16 |
| C2 Indennità giornaliera in caso di ricovero | 17 |
| C3 Indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa temporanea | 17 |
| C4 Capitale invalidità | 17 |
| C5 Decesso | 19 |
| C6 Rendite sui salari eccedenti | 19 |
| C7 Fattori esterni all'infortunio assicurato | 20 |
| C8 Copertura della differenza LAINF | 20 |
| C9 Colpa grave | 20 |
| C10 Imputazione sulle prestazioni in responsabilità civile | 20 |
| C11 Calcolo delle prestazioni | 20 |
| C12 Fine dei rapporti di lavoro o cessano del contratto d'assicurazione | 21 |

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------|
| D | Glossario | 22 |
| D1 | Infortunio | 22 |
| D2 | Incapacità lavorativa | 22 |
| D3 | Medici | 22 |
| D4 | Concubino..... | 22 |

Informazioni per lo stipulante

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Introduzione | | <p>La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito «lei») sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p> |
| Informazioni per lo stipulante | 1. Identità dell'assicuratore | <p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito «la Vaudoise»). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> |
| | 2. Diritti e doveri delle parti | <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.</p> |
| | 3. Copertura assicurativa e ammontare del premio | <p>La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta e la polizza contengono tutti i dati relativi al premio. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p> |
| | 4. Diritto al rimborso del premio | <p>Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.</p> |
| | | <p>Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:</p> <ul style="list-style-type: none">• lei disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione ;• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni. |
| | 5. Obblighi dello stipulante | <p>L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.• Accertamento dei fatti: deve collaborare:<ul style="list-style-type: none">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc. ;• all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato entro trenta giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa. |
| | | <p>Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> |
| | | <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p> |

6. Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

7. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi ;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise ;
- in caso di modifica della tariffa dei premi da parte della Vaudoise. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo ;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta decade 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione, al più tardi tuttavia un anno dopo la contravvenzione.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

8. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi ;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta ;
- entro 4 settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva ;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre alla disdetta del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Protezione dei dati

1. Principio

La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto e utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi di assicurazione, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico.

Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.

2. Informazioni

La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale.

Lei ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.

A Copertura assicurativa

| | | |
|---|---|---|
| A1 Persone assicurate | 1. Assicurati a titolo obbligatorio | <p>Sono assicurate le persone designate nella polizza e assicurate d'obbligo tramite l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. La designazione può aver luogo con o senza indicazione nominativa.</p> <p>Sono altresì assicurati i salariati non soggetti alla LAINF in virtù di accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea. Le prestazioni delle assicurazioni sociali analoghe del paese di domicilio sono assimilate a quelle della LAINF.</p> |
| | 2. Assicurati a titolo facoltativo | <p>Sono assicurati, unicamente in virtù di una convenzione particolare</p> <ul style="list-style-type: none">• il capo d'azienda indipendente ;• i membri della sua famiglia che non sono assicurati a titolo obbligatorio secondo le disposizioni della LAINF. <p>Tali persone non possono essere assicurate che previa adesione, a titolo facoltativo, alla LAINF.</p> |
| A2 Modifiche nell'effettivo del personale | 1. Assicurati non nominativi | <p>I cambiamenti relativi alle persone assicurate non devono essere notificati, ma semplicemente i loro salari presi in considerazione nella dichiarazione per il conteggio definitivo del premio.</p> |
| | 2. Assicurati nominativi | <p>Altre persone oltre a quelle designate nella polizza, non sono assicurate che a partire dal momento in cui la loro copertura è richiesta ed accettata.</p> <p>I cambiamenti relativi alle persone assicurate devono essere annunciati senza indugio alla Vaudoise.</p> |
| A3 Sistema dei salari | | <p>Le somme d'assicurazione e i premi si calcolano in funzione dei salari assicurati.</p> |
| A4 Rischi assicurati | 1. Infortuni professionali, non professionali e malattie professionali | <p>L'assicurazione si estende agli infortuni e alle malattie professionali secondo la LAINF che si verificano (infortuni) o che sono cagionati (malattie professionali) durante il periodo di validità del presente contratto.</p> |
| | 2. Lavoratori occupati a tempo parziale | <p>Per i lavoratori occupati a tempo parziale che risultano coperti unicamente per gli infortuni professionali e le malattie professionali ai sensi della LAINF, la copertura accordata dal presente contratto si limita anch'essa unicamente agli infortuni professionali e alle malattie professionali. Per tali persone, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno sono considerati infortuni professionali.</p> |
| A5 Conseguenze d'infortuni anteriori senza copertura LAINF | 3. Prestazioni complementari all'assicurazione militare | <p>Contrariamente alle disposizioni della LAINF, gli infortuni occorsi durante un servizio militare, civile o di protezione civile in Svizzera e in tempo di pace sono pure assicurati, nella misura in cui il contratto di lavoro della persona assicurata sia ancora in vigore. Tali infortuni sono considerati infortuni non professionali.</p> <p>Se, nel corso della validità della presente assicurazione, si verificano ricadute e/o conseguenze tardive di infortuni che non erano assicurati o per i quali non esiste o non esiste più l'obbligo di versare prestazioni in virtù dell'assicurazione allora in vigore, la Vaudoise versa :</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di incapacità lavorativa della persona assicurata : il salario dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a del codice delle obbligazioni (CO) e della scala bernese 1984, a condizione che un'indennità giornaliera sia assicurata dal presente contratto ;• in caso di decesso della persona assicurata : il salario dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 338 cpv. 2 CO, a condizione che sia assicurata una rendita per superstiti oppure un capitale in caso di decesso. |

A6 Rischi non assicurati

Se lei si impegna a versare il salario durante un periodo che supera gli obblighi legali, ciò non crea alcun diritto a prestazioni supplementari.

Le prestazioni ai sensi della presente disposizione terminano alla cessazione del contratto d'assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione :

- *gli infortuni per i quali non viene versata alcuna prestazione ai sensi della LAINF, compresi, la mutilazione volontaria, il suicidio e i rispettivi tentativi ;*
- *gli infortuni provocati qualora la persona assicurata commette, intenzionalmente o meno, un delitto o un crimine ;*
- *gli infortuni verificatisi in seguito a eventi bellici o in una zona di conflitto armato :*
 - *in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein ;*
 - *all'estero, a meno che l'infortunio si verifichi nei 14 giorni susseguenti l'inizio di tali eventi nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che quest'ultima sia stata sorpresa dallo scoppio di tali eventi ;*
- *gli infortuni verificatisi in occasione di tumulti interni, in Svizzera o all'estero (atti di violenza contro persone e cose durante assembramenti, sommosse o tafferugli) e delle misure prese per reprimerli, a meno che la persona assicurata non provi in modo verosimile che non vi ha preso parte attivamente accanto agli autori dei disordini o quale fautore degli stessi ;*
- *gli infortuni che si verificano durante un terremoto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein ;*
- *i pregiudizi alla salute dovuti a radiazioni ionizzanti (danni nucleari), quando il proprietario di un'installazione nucleare o il titolare di un'autorizzazione di trasporto in materia risponde sulla base della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.*

A7 Copertura per ogni persona assicurata

1. Inizio della copertura

L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui la persona assicurata si avvia al lavoro.

2. Fine della copertura

L'assicurazione cessa allo spirare del giorno che precede l'inizio del lavoro presso un nuovo datore di lavoro, ma al più tardi alla fine del 31° giorno che segue quello in cui cessa il diritto ad almeno il semisalario e, in tutti i casi, nel momento in cui cessa la copertura dell'assicurazione ai sensi della LAINF o della legge federale sull'assicurazione militare (LAM).

Per i lavoratori occupati a tempo parziale, assicurati unicamente contro gli infortuni e le malattie professionali, l'assicurazione cessa l'ultimo giorno di lavoro.

In ogni caso, la copertura assicurativa cessa al termine del presente contratto.

3. Assenza di copertura

Le persone assicurate che violano il loro contratto di lavoro non presentandosi al lavoro o interrompendolo, non sono coperte dall'assicurazione fino all'inizio o alla ripresa del lavoro.

A8 Estensioni di copertura

1. Principio

Le coperture definite all'art. A8 cifre 2 a 10 CGA possono essere assicurate mediante esplicita disposizione nel contratto d'assicurazione.

2. Conseguenze d'infortuni anteriori senza copertura LAINF

In deroga parziale all'art. A5 CGA, la Vaudoise versa le indennità giornaliera, calcolate secondo le disposizioni della LAINF, durante 730 giorni al massimo, nella misura in cui le condizioni seguenti siano soddisfatte :

- i rapporti di lavoro e il presente contratto d'assicurazione sono in vigore ;
- un'indennità giornaliera ai sensi dell'art. C3 CGA è assicurata dal presente contratto d'assicurazione ;
- la persona assicurata è al suo servizio da almeno 3 mesi quando subentra l'incapacità lavorativa.

Se una di queste condizioni non è o non è più soddisfatta, il diritto alle prestazioni viene meno.

L'art. C3 cifre 4 e 5 CGA rimane riservato.

3. Diritto al salario dopo il decesso

A condizione che un'indennità giornaliera ai sensi dell'art. C3 CGA sia assicurata, la Vaudoise versa il salario dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 338 cpv. 2 CO sulla base del salario assicurato.

4. Adeguamento del salario assicurato in caso di incapacità lavorativa

In deroga parziale alle disposizioni della LAINF alle quali si riferisce l'art. C11 CGA, per il calcolo delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa gli adeguamenti salariali vengono presi in considerazione nella misura in cui essi siano stati comunicati prima dell'infortunio o menzionati da un contratto collettivo di lavoro.

5. Garanzia della tariffa

In deroga all'art. B4 cifra 1 CGA, la tariffa dei premi è garantita per tutta la durata del contratto d'assicurazione.

6. Congedo non pagato

Se il contratto di lavoro non è disdetto e il collaboratore stipula un'assicurazione mediante accordo ai sensi della LAINF, la copertura assicurativa è prolungata per una durata di 6 mesi al massimo, a partire dalla fine del prolungamento di 31 giorni ai sensi dell'art. A7 cifra 2 CGA.

La copertura assicurativa è concessa per la stessa durata di quella convenuta per l'assicurazione mediante accordo LAINF.

Il salario considerato è l'ultimo versato prima dell'inizio del congedo.

Nel corso della durata prevista dal congedo, nessuna indennità giornaliera è esigibile.

7. Persone senza copertura degli infortuni non professionali

Per le persone senza copertura degli infortuni non professionali, la Vaudoise versa le indennità giornaliera, calcolate secondo le disposizioni della LAINF, durante 730 giorni al massimo, nella misura in cui le condizioni seguenti siano soddisfatte :

- i rapporti di lavoro e il presente contratto d'assicurazione sono in vigore ;
- un'indennità giornaliera ai sensi dell'art. C3 CGA è assicurata dal presente contratto d'assicurazione ;
- la persona assicurata è al suo servizio da almeno 3 mesi quando subentra l'incapacità lavorativa.

Se una di queste condizioni non è o non è più soddisfatta, il diritto alle prestazioni viene meno.

L'art. C3 cifre 4 e 5 rimane riservato.

8. Rendite di concubino fino al salario massimo LAINF

Il concubino, ai sensi dell'art. D4 CGA, di una persona assicurata è parificato al coniuge superstite ai sensi delle disposizioni della LAINF, nella misura in cui non percepisca già una rendita di superstite della LAINF.

Non vi è alcuna compensazione del rincaro per la rendita del concubino.

Viene versata una sola rendita di concubino per ogni assicurato. In caso di più aventi diritto, la rendita è ripartita in parti uguali tra di loro.

9. Rendite di concubino sui salari eccedenti LAINF

Il concubino, ai sensi dell'art. D4 CGA, di una persona assicurata è parificato al coniuge superstite. Beneficia pertanto delle stesse prestazioni del coniuge superstite ai sensi delle disposizioni dell'art. C6 cifra 3 CGA.

Viene versata una sola rendita di concubino per ogni assicurato. In caso di più aventi diritto, la rendita è ripartita in parti uguali tra di loro.

10. Rinuncia alla disdetta del contratto su sinistro

In deroga parziale all'art. B1 cifra 4 CGA e alle cifre 7 e 8 delle informazioni per lo stipulante, la Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 42 LCA, salvo in caso di pretese fraudolenti da parte dello stipulante, della persona assicurata o degli aventi diritto.

B Disposizioni generali

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| B1 Contratto | 1. Entrata in vigore | <p>Gli obblighi della Vaudoise iniziano alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza. Se la copertura è stata concessa a titolo provvisorio, la Vaudoise può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. In tal caso, i suoi obblighi cessano entro tre giorni a partire dalla ricezione dell'avviso di rifiuto. Un premio parziale è dovuto ed è calcolato fino all'estinzione della copertura.</p> |
| | 2. Modifica | <p>In caso di estensione dell'assicurazione, l'art. B1 cifra 1 CGA si applica per analogia al nuovo rischio.</p> |
| | 3. Durata | <p>Il contratto d'assicurazione è stipulato per una prima durata che si conclude alla mezzanotte della data indicata nella polizza. Salvo accordo contrario, si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che non venga disdetto per raccomandata 3 mesi prima di ogni scadenza.</p> |
| | 4. Disdetta del contratto | <p>Le disposizioni relative alla disdetta del contratto d'assicurazione si trovano alle cifre 7 e 8 dell'informazione per lo stipulante.</p> <p>In caso di modifica della forma giuridica, del nome della ragione sociale, del diritto della comunità o della ragione individuale e/o in caso di fusione, non è previsto alcun diritto di disdetta.</p> |
| B2 Premio | 1. Sistema | <p>Il premio è fisso o variabile. La polizza determina il sistema di premio applicabile e precisa il salario massimo preso in considerazione per il calcolo del premio.</p> |
| | 2. Scadenza | <p>Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza convenuto. Il primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.</p> |
| | 3. Pagamento rateale | <p>Se è convenuto un pagamento rateale del premio, la polizza precisa il relativo supplemento. Le rate che scadono durante l'anno di assicurazione, con riserva dell'art. B2 cifra 4 CGA, sono considerate come se beneficiassero di una proroga di pagamento.</p> |
| | 4. Rimborso | <p>Le disposizioni relative al diritto al rimborso del premio si trovano alla cifra 4 delle informazioni per lo stipulante.</p> <p>Inoltre, non è dovuto alcun rimborso in caso di violazione dolosa degli obblighi da parte della persona assicurata nei confronti della Vaudoise.</p> |
| | 5. Diffida di pagamento | <p>Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lei sarà diffidato per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale menzionerà le conseguenze della mora. Se il termine trascorre infruttuosamente, la copertura assicurativa non è data per tutti gli infortuni che si verificano dopo la scadenza del termine di diffida e fino al pagamento completo dei premi e delle spese.</p> |
| | 6. Spese | <p>Sono fatturate le spese di diffida e di domanda d'esecuzione.</p> |
| B3 Conteggio del premio | 1. Premio variabile | <p>Il calcolo del premio si basa sulle indicazioni figuranti nella polizza. Lei deve versare il premio provvisorio all'inizio di ogni periodo d'assicurazione.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Il premio definitivo sarà calcolato alla fine di ogni periodo d'assicurazione o allo scioglimento del contratto. A tale scopo, la Vaudoise le invia un modulo sul quale indicare tutti gli elementi necessari all'allestimento del conteggio.</p> <p>In seguito, riceverà un avviso di notifica del premio complementare o del rimborso che le è dovuto</p> <p>La Vaudoise è autorizzata ad adattare, all'inizio di ogni periodo d'assicurazione, il premio provvisorio alla situazione effettiva.</p> |
| B4 Modifica del tasso di premio | <p>2. Tassazione</p> <p>3. Verifiche</p> <p>4. Assegni familiari</p> <p>5. Prestazioni d'assicurazione</p> | <p>Se il modulo summenzionato non viene compilato entro 2 mesi dalla ricezione, la Vaudoise procede a una tassazione sulla base degli elementi presunti. Qualora il premio complementare non venisse corrisposto entro il termine fissato, la Vaudoise ha il diritto di procedere conformemente all'art. B2 cifre 5 e 6 CGA.</p> <p>La Vaudoise è autorizzata a verificare i dati forniti. A tal fine, deve consentirle un diritto di controllo su tutti gli elementi determinanti, in particolare sui conteggi dei contributi de l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e della previdenza professionale. Se i dati forniti non sono corretti, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi a decorrere dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta e fino al giorno del pagamento del premio complementare, degli interessi e delle spese risultanti dalla rettifica.</p> <p>Gli assegni familiari non sono parte integrante degli elementi salariali considerati per il calcolo dei premi e non devono essere dichiarati.</p> <p>Le prestazioni per incapacità lavorativa temporanea (determinate secondo le norme dell'AVS) versate agli assicurati in virtù del presente contratto d'assicurazione non devono essere dichiarate come salario. Questa disposizione non si applica ai salari degli assicurati facoltativi ai sensi dell'art. A+ cifra 2 CGA.</p> |
| B5 Passaggio all'assicurazione individuale | <p>1. Modifica della tariffa</p> <p>2. Adeguamento alla scadenza del contratto</p> <p>1. Principio</p> | <p>In caso di modifica della tariffa, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dal successivo periodo d'assicurazione. Deve comunicarle i nuovi tassi del premio, al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.</p> <p>Se lei rifiuta l'adattamento del contratto, può disdirlo per la fine del periodo d'assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue alla fine del periodo d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno del periodo d'assicurazione.</p> <p>L'assenza di disdetta è considerata quale accettazione dell'adattamento contrattuale.</p> <p>Alla scadenza del contratto, la Vaudoise può chiedere, in funzione dell'evoluzione della sinistralità, l'adeguamento del contratto a partire dal successivo periodo d'assicurazione. Deve comunicarle i nuovi tassi di premio, al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.</p> <p>In caso di cessazione del contratto di lavoro o se la polizza è disdetta, la persona assicurata può, entro 90 giorni, chiedere il passaggio all'assicurazione individuale, nella misura in cui sia domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.</p> |

B6 Cambiamento della sede sociale dell'azienda

B7 Obblighi in caso di sinistro

2. Condizioni

Nei limiti delle condizioni e delle tariffe applicabili all'assicurazione individuale, la Vaudoise accorda, alla persona assicurata che esercita il suo diritto di passaggio, la copertura assicurativa per le spese mediche, indennità giornaliera e capitali senza esigere l'esame dello stato di salute, se erano già assicurati dal presente contratto. Fa stato l'età della persona assicurata al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva.

Il trasferimento della sede sociale dell'azienda, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, non influisce sulla continuazione del contratto d'assicurazione. Lo stipulante deve tuttavia comunicare immediatamente alla Vaudoise tale cambiamento, affinché l'assicurazione possa essere adattata alla nuova situazione.

1. Notifica

Quando un evento potrebbe dare diritto a prestazioni, lei, la persona assicurata o i suoi superstiti dovete informare la Vaudoise entro 30 giorni dopo tale evento.

In caso di violazione di tale obbligo, la Vaudoise si riserva il diritto di limitare o di rifiutare le prestazioni.

2. Procura

La persona assicurata o i suoi superstiti che pretendono delle prestazioni da parte della Vaudoise devono autorizzare gli ospedali, i medici, altri fornitori di prestazioni mediche, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione invalidità e gli istituti di previdenza professionale, a fornire alla Vaudoise tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato. Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.

3. Utilizzazione dei dati

È dato per acquisito che la persona assicurata o i suoi superstiti che pretendono prestazioni da parte della Vaudoise abbiano dato il loro consenso al fatto che quest'ultima comunichi in modo appropriato tutti i dati concernenti il caso ad altri assicuratori, segnatamente a coassicuratori o a riassicuratori, in Svizzera e all'estero. La Vaudoise è pure autorizzata a richiedere informazioni e a consultare ogni documento ufficiale o giudiziario in relazione diretta o indiretta con l'evento annunciato. Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.

4. Documenti

Lei, la persona assicurata o i suoi superstiti dovete trasmettere immediatamente alla Vaudoise i documenti necessari alla liquidazione del caso (autorizzazione firmata della persona assicurata che dà accesso alle informazioni mediche necessarie alla gestione, attestato d'incapacità lavorativa ecc.). La Vaudoise può chiedere i documenti che consentono di determinare il guadagno assicurato.

5. Controlli

La Vaudoise ha il diritto di controllare o far controllare il guadagno assicurato, il rapporto di causalità con l'evento assicurato, la fondatezza dell'incapacità lavorativa e il carattere efficace, appropriato ed economico del trattamento medico con i mezzi che giudicherà più appropriati nel rispetto della sfera personale della persona assicurata. Si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni.

6. Esame della persona assicurata

La Vaudoise si riserva il diritto di far esaminare a proprie spese la persona assicurata da un medico di propria scelta. Quest'ultima perde il diritto alle prestazioni se non si sottopone a tale esame.

| | | |
|--|---|---|
| <p>B8 Comunicazioni</p> <p>B9 Foro</p> <p>B10 Diritto applicabile</p> | <p>7. Notifica ad altri assicuratori</p> | <p>La persona assicurata o i suoi superstiti hanno l'obbligo di far valere le loro pretese presso le assicurazioni sociali o private parimenti coinvolte nell'infortunio notificato entro i termini previsti e a collaborare con quest'ultime.</p> |
| | <p>8. Violazione degli obblighi</p> | <p>La persona assicurata o i suoi superstiti, inoltre, sono tenuti a notificare immediatamente alla Vaudoise il genere e l'estensione delle prestazioni in relazione all'infortunio assicurato percepite da altri assicuratori.</p> |
| | <p>1. Dello stipulante, della persona assicurata o dei suoi superstiti</p> | <p>In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Vaudoise rifiuterà o ridurrà le sue prestazioni in misura pari a quelle alle quali la persona assicurata avrebbe avuto diritto presso questi assicuratori.</p> |
| | <p>2. Della Vaudoise</p> | <p>Se lei, la persona assicurata o i suoi superstiti violate uno degli obblighi previsti nelle disposizioni precedenti, la Vaudoise è liberata dai suoi obblighi 14 giorni dopo la diffida scritta.</p> <p>Tutte le sue comunicazioni, della persona assicurata o dei suoi superstiti alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle sue agenzie in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.</p> <p>Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte all'ultimo indirizzo indicato da lei, dalla persona assicurata o dai suoi superstiti.</p> |
| <p>B9 Foro</p> | | <p>Per ogni controversia risultante dal presente contratto d'assicurazione, la Vaudoise riconosce la competenza dei tribunali del suo domicilio svizzero, di quello della persona assicurata o dei suoi superstiti.</p> |
| <p>B10 Diritto applicabile</p> | | <p>La proposta d'assicurazione, le condizioni d'assicurazione e accessoriamente la LCA costituiscono la base del presente contratto.</p> |

C In caso di sinistro

C1 Prestazioni per cure e rimborso delle spese

1. Catalogo delle prestazioni

Se la polizza lo prevede, la Vaudoise assume le spese seguenti a complemento delle prestazioni versate dalla LAINF o dalla LAM, a condizione che le misure adottate siano efficaci, appropriate ed economiche :

- gli esami e le cure mediche scientificamente riconosciuti e prestati in Svizzera, nel reparto ospedaliero privato, da un fornitore di prestazioni con il quale è stata stipulata una convenzione tariffale e di collaborazione secondo la LAINF ; la Vaudoise rimborsa le prestazioni che non sono già incluse nella tariffa di base LAINF ; per le persone domiciliate all'estero, gli esami e le cure mediche riconosciuti in Svizzera e prestati all'estero sono coperti con il consenso della Vaudoise ;
- le terapie alternative seguenti :
 - osteopatia
 - drenaggio linfatico
 - agopuntura
 - neuralterapia
 - omeopatia
 - medicina tradizionale cinese
 - medicina antroposofica
 - fitoterapia

dispensate da un terapeuta iscritto al registro di medicina empirica, fino a concorrenza di CHF 120.– per seduta e a un massimo di 18 sedute per caso. È richiesta una prescrizione medica dopo la 9ª seduta ;

- le spese di aiuto e di cure mediche a domicilio prestati da personale infermieristico ;
- l'aiuto all'economia domestica prestati da una persona che non è un membro della famiglia della persona assicurata e non convive con lei. Previo accordo e sulla base delle pezze giustificative (prescrizione medica, fatture, ecc.), la Vaudoise assume un importo massimo di CHF 30.– l'ora, fino a concorrenza di CHF 3'000.– per caso ;
- il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita cure mediche ;
- le prime cure necessarie all'estero se la persona assicurata è vittima di un infortunio fuori dalla Svizzera. La Vaudoise può esigere, a proprie spese, il rimpatrio della persona assicurata ;
- il trasporto e il rimpatrio della persona assicurata dall'estero, fino a concorrenza di CHF 30'000.–, se giustificati dal punto di vista medico o per ragioni familiari ;
- le operazioni di salvataggio e di ricerca della persona assicurata, come pure il trasporto della salma in caso di decesso, fino a concorrenza di CHF 30'000.– ;
- la pulizia, la riparazione o il rimpiazzo (valore a nuovo) degli abiti della persona assicurata danneggiati in occasione di un infortunio che necessita cure mediche, come pure le spese per la pulizia di veicoli o altri oggetti appartenenti a privati che hanno prestato soccorso alla persona assicurata, fino a concorrenza di CHF 2'000.– al massimo per caso ;

| | | |
|--|--|--|
| <p>C2 Indennità giornaliera in caso di ricovero</p> | <p>2. Doppia assicurazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> • le spese funerarie fino a CHF 5'000.– ; • il rimborso della deduzione per spese di sostentamento previste dalla LAINF in caso di degenza in un istituto ospedaliero. <p>Se le prestazioni summenzionate sono garantite da più assicuratori, vengono rimborsate una volta sola nella loro totalità. La Vaudoise accorderà la copertura nella proporzione esistente tra le prestazioni assicurate dal presente contratto d'assicurazione e l'importo totale delle prestazioni garantite dalla totalità degli assicuratori.</p> <p>La Vaudoise versa l'indennità giornaliera pattuita per la durata necessaria della cura stazionaria o della riabilitazione, tuttavia al massimo sino a quando sono versate prestazioni a tale titolo sulla base della LAINF o della LAM.</p> |
| <p>C3 Indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa temporanea</p> | <p>1. Principio</p> <p>2. Incapacità parziale</p> <p>3. Periodo d'attesa</p> <p>4. Coordinamento con altre assicurazioni</p> | <p>In caso di incapacità lavorativa temporanea attestata da un medico, la Vaudoise versa, per ogni giorno dell'anno, l'indennità giornaliera assicurata, nella misura in cui l'assicurato abbia diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, la LAM o la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Il diritto alle indennità cessa quando non ci si può più attendere dalla continuazione della cura medica un sensibile miglioramento dello stato di salute.</p> <p>In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità viene ridotta proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa.</p> <p>Per il giorno dell'infortunio, non viene corrisposta alcuna prestazione. Se è stato pattuito un periodo d'attesa, esso decorre dal giorno successivo all'infortunio. Per il conteggio del periodo d'attesa, i giorni di incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni pieni.</p> <p>Se la persona assicurata ha diritto anche a prestazioni dell'assicurazione militare, dell'assicurazione invalidità, di istituzioni straniere analoghe o di qualsiasi altra assicurazione per perdita di guadagno, oppure se un terzo responsabile o il suo assicuratore ha già versato prestazioni di perdita di guadagno, la Vaudoise completa la parte di perdita di salario non indennizzata, ma al massimo le prestazioni assicurate sulla base del presente contratto.</p> <p>La persona assicurata riconosce alla Vaudoise il diritto di recuperare direttamente presso le assicurazioni summenzionate la parte delle prestazioni eccedente la perdita di salario subita, ma al massimo le prestazioni assicurate sulla base del presente contratto.</p> |
| <p>C4 Capitale invalidità</p> | <p>5. Doppia assicurazione</p> <p>1. Principio</p> | <p>Se l'indennità giornaliera è garantita da più assicurazioni, la perdita di salario è indennizzata una volta sola nella sua totalità. La Vaudoise accorderà la copertura nella proporzione esistente tra le prestazioni assicurate dal presente contratto d'assicurazione e l'importo totale delle prestazioni garantite dalla totalità degli assicuratori.</p> <p>In caso di invalidità presunta definitiva in seguito all'infortunio assicurato, la Vaudoise versa il capitale determinato dal grado di invalidità, secondo la somma d'assicurazione convenuta e la variante di prestazioni scelta. L'esistenza o meno di una perdita di guadagno non è determinante.</p> |

2. Grado di invalidità

Il grado di invalidità è determinato dalla Vaudoise sulla base degli accertamenti medici in funzione delle disposizioni che figurano nell'Allegato 3 (Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità) dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni e nelle tabelle specifiche della SUVA.

Se più parti del corpo sono colpite in seguito all'infortunio assicurato o a infortuni successivi, il grado di invalidità non può superare il 100 %.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio avevano già perso parzialmente in precedenza la loro integrità o la loro funzione, il grado di invalidità preesistente, determinato in base ai principi summenzionati, verrà dedotto da quello constatato dopo l'infortunio.

3. Varianti di prestazioni di invalidità semplice o progressiva

Il capitale invalidità è calcolato in percentuale della somma d'assicurazione convenuta fino a un'invalidità del 25 %. Per i gradi superiori al 25 %, è calcolato in base alla variante di prestazioni pattuita secondo la tabella seguente :

| CAPITALE Variante | | | | CAPITALE Variante | | | | CAPITALE Variante | | | |
|-------------------|----|-----|----|-------------------|-----|-----|----|-------------------|-----|-----|-----|
| Tasso d'inv. | A | B | C | Tasso d'inv. | A | B | C | Tasso d'inv. | A | B | C |
| 26 | 27 | 28 | 26 | 51 | 78 | 105 | 51 | 76 | 153 | 230 | 76 |
| 27 | 29 | 31 | 27 | 52 | 81 | 110 | 52 | 77 | 156 | 235 | 77 |
| 28 | 31 | 34 | 28 | 53 | 84 | 115 | 53 | 78 | 159 | 240 | 78 |
| 29 | 33 | 37 | 29 | 54 | 87 | 120 | 54 | 79 | 162 | 245 | 79 |
| 30 | 35 | 40 | 30 | 55 | 90 | 125 | 55 | 80 | 165 | 250 | 80 |
| 31 | 37 | 43 | 31 | 56 | 93 | 130 | 56 | 81 | 168 | 255 | 81 |
| 32 | 39 | 46 | 32 | 57 | 96 | 135 | 57 | 82 | 171 | 260 | 82 |
| 33 | 41 | 49 | 33 | 58 | 99 | 140 | 58 | 83 | 174 | 265 | 83 |
| 34 | 43 | 52 | 34 | 59 | 102 | 145 | 59 | 84 | 177 | 270 | 84 |
| 35 | 45 | 55 | 35 | 60 | 105 | 150 | 60 | 85 | 180 | 275 | 85 |
| 36 | 47 | 58 | 36 | 61 | 108 | 155 | 61 | 86 | 183 | 280 | 86 |
| 37 | 49 | 61 | 37 | 62 | 111 | 160 | 62 | 87 | 186 | 285 | 87 |
| 38 | 51 | 64 | 38 | 63 | 114 | 165 | 63 | 88 | 189 | 290 | 88 |
| 39 | 53 | 67 | 39 | 64 | 117 | 170 | 64 | 89 | 192 | 295 | 89 |
| 40 | 55 | 70 | 40 | 65 | 120 | 175 | 65 | 90 | 195 | 300 | 90 |
| 41 | 57 | 73 | 41 | 66 | 123 | 180 | 66 | 91 | 198 | 305 | 91 |
| 42 | 59 | 76 | 42 | 67 | 126 | 185 | 67 | 92 | 201 | 310 | 92 |
| 43 | 61 | 79 | 43 | 68 | 129 | 190 | 68 | 93 | 204 | 315 | 93 |
| 44 | 63 | 82 | 44 | 69 | 132 | 195 | 69 | 94 | 207 | 320 | 94 |
| 45 | 65 | 85 | 45 | 70 | 135 | 200 | 70 | 95 | 210 | 325 | 95 |
| 46 | 67 | 88 | 46 | 71 | 138 | 205 | 71 | 96 | 213 | 330 | 96 |
| 47 | 69 | 91 | 47 | 72 | 141 | 210 | 72 | 97 | 216 | 335 | 97 |
| 48 | 71 | 94 | 48 | 73 | 144 | 215 | 73 | 98 | 219 | 340 | 98 |
| 49 | 73 | 97 | 49 | 74 | 147 | 220 | 74 | 99 | 222 | 345 | 99 |
| 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 150 | 225 | 75 | 100 | 225 | 350 | 100 |

4. Capitale in caso di grande invalidità

Se, in seguito a un infortunio assicurato, una persona assicurata rientra tra i grandi invalidi ai sensi della LAINF, la Vaudoise versa, oltre al capitale invalidità assicurato all'art. C4 cifra 1 CGA, un capitale per grande invalidità determinato in funzione della somma d'assicurazione e del grado di invalidità, senza tener conto di un'eventuale progressione.

Il grado di grande invalidità è valutato in base agli stessi criteri utilizzati per l'assegno per grandi invalidi ai sensi della LAINF.

È versato in caso di grande invalidità :

- di grado lieve, 1/3 del capitale assicurato ;
- di grado medio, 2/3 del capitale assicurato ;
- di grado elevato, il capitale assicurato.

ma al massimo CHF 200'000.-.

| | | |
|--|--|---|
| C5 Decesso | 5. Esigibilità | Le prestazioni dovute diventano esigibili 4 settimane dopo che l'invalidità presunta permanente o il grado di grande invalidità sono stati fissati. |
| | 1. Principio | In caso di decesso dovuto all'infortunio assicurato, la Vaudoise versa il capitale previsto. |
| | 2. Beneficiari | <p>Sono beneficiari i gruppi di persone menzionati di seguito, ognuno essendo beneficiario unicamente in assenza del precedente :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coniuge e i figli, con indennità suddivisa a metà tra questi beneficiari ; in caso di premorienza di uno dei figli, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. Se non esistono figli, il capitale di decesso spetta interamente al coniuge e viceversa ; 2. i genitori, in parti uguali ; 3. i fratelli e le sorelle, in parti uguali ;in caso di premorienza di un fratello o di una sorella, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. <p>Il concubino ai sensi dell'art. D4 CGA e il partner secondo la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) è equiparato al coniuge.</p> <p>I figliastri e gli affiliati sono assimilati ai figli biologici. Sono considerati affiliati quelli che, al momento dell'infortunio, sono accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente l'educazione e le spese di mantenimento.</p> <p>Se un avente diritto ha provocato intenzionalmente il decesso della persona assicurata, viene escluso dalla cerchia dei beneficiari e il capitale passa agli altri beneficiari nell'ordine summenzionato.</p> |
| | 3. Assenza di beneficiari | In mancanza dei superstiti di cui all'art. C5 cifra 2 CGA, la Vaudoise assume solo le spese funerarie, nella misura in cui non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile, fino a concorrenza del 10 % del capitale previsto. |
| C6 Rendite sui salari eccedenti | 4. Invalidità seguita dal decesso | Un capitale di invalidità precedentemente versato viene dedotto dal capitale in caso di decesso dovuto al medesimo infortunio assicurato. |
| | 1. Principio | <p>Per la parte dei salari eccedente il massimo del guadagno assicurato dalla LAINF, la Vaudoise versa una rendita di invalidità o una rendita per superstiti in aggiunta a quelle accordate dalla LAINF o dalla LAM.</p> <p>Si applicano le disposizioni della LAINF, a eccezione di quella concernente le rendite complementari.</p> |
| | 2. Rendita d'invalidità | <p>La rendita d'invalidità ammonta a 80 % del salario eccedente, in caso d'invalidità totale ; se l'invalidità è parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente.</p> <p>Fa stato il grado di invalidità considerato dall'assicuratore infortuni LAINF o dalla LAM.</p> |
| | 3. Rendita per superstiti | <p>In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per superstiti è pari, in percento del salario eccedente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la vedova, il vedovo o il partner ai sensi della LUD, al 40 % ; • per l'orfano di padre o di madre, al 15 % ; • per l'orfano di padre e di madre, al 25 % ; • 70 % al massimo e complessivamente in caso di più superstiti. <p>Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 %.</p> <p>Se ai sensi della LAINF la vedova ha diritto a un'indennità in capitale invece di una rendita, sulla base del presente contratto d'assicurazione</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>C7 Fattori esterni all'infortunio assicurato</p> | <p>4. Disposizioni particolari</p> | <p>riceve anche un'indennità in capitale calcolata secondo il sistema descritto all'art. 32 LAINF.</p> <p>In deroga all'art. 33 LAINF, non è dovuta alcuna rendita in caso di rinascita del diritto del coniuge superstite.</p> <p>Non viene inoltre versata alcuna rendita al coniuge divorziato.</p> <p>Se i tassi delle rendite d'invalidità o per superstiti ai sensi della LAINF sono modificati, la rendita versata secondo le presenti disposizioni è adattata di conseguenza.</p> <p>Il riscatto di una rendita LAINF comporta il riscatto della rendita versata sulla base delle presenti disposizioni, al suo valore attuale.</p> <p>In deroga all'art. 34 LAINF, al beneficiario di una rendita non è versata alcuna indennità per compensare il rincaro.</p> <p>La polizza precisa se il diritto alle rendite cessa al raggiungimento dell'età legale di pensionamento AVS.</p> <p>Le prestazioni in caso di invalidità o di decesso verranno ridotte in funzione dell'influenza di fattori esterni all'infortunio assicurato, nella misura determinata da una valutazione medica.</p> |
| <p>C8 Copertura della differenza LAINF</p> | <p>1. Principio</p> <p>2. Capitalizzazione della compensazione</p> | <p>La Vaudoise compensa le riduzioni o il rifiuto di prestazioni in contanti dell'assicuratore LAINF o della LAM se l'infortunio è riconducibile a :</p> <ul style="list-style-type: none"> • una negligenza grave della persona assicurata ; • un pericolo straordinario o a un'impresa temeraria imputabile alla persona assicurata, a eccezione delle eventualità menzionate all'art. A6 CGA. <p>Qualora delle prestazioni sotto forma di rendita siano dovute a titolo di compensazione, l'assicuratore si riserva il diritto di riscattarle in qualsiasi momento al valore attuale. I diritti dell'assicurato derivanti dall'infortunio sono a quel punto completamente estinti.</p> |
| <p>C9 Colpa grave</p> | | <p>La Vaudoise rinuncia al diritto accordatole dalla LCA di ridurre le sue prestazioni quando l'infortunio è stato cagionato da una colpa grave della persona assicurata.</p> |
| <p>C10 Imputazione sulle prestazioni in responsabilità civile</p> | | <p>Se delle prestazioni previste dal presente contratto d'assicurazione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, esse non vengono rimborsate. Se la Vaudoise è chiamata a rispondere in luogo del terzo responsabile del rischio dell'infortunio assicurato, è surrogata nei diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti fino a concorrenza delle prestazioni versate.</p> |
| <p>C11 Calcolo delle prestazioni</p> | <p>1. Salario determinante</p> | <p>Le prestazioni sono calcolate sulla base del salario soggetto all'AVS e conseguito nell'azienda assicurata, come pure degli assegni familiari versati a titolo di indennità per figli o degli assegni di formazione o per l'economia domestica.</p> <p>I redditi o le parti di reddito non soggetti ai contributi dell'AVS a causa dell'età della persona assicurata sono pure considerati come salario assicurato.</p> <p>Le disposizioni valide per il calcolo delle indennità giornaliere e delle rendite della LAINF sono applicabili al calcolo delle prestazioni del presente contratto d'assicurazione.</p> |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| C12 Fine dei rapporti di lavoro o cessano del contratto d'assicurazione | 2. Norme AVS | Ai sensi dell'art. A1 cifra 2 CGA, il salario determinante per le persone assicurate a titolo facoltativo è quello convenuto nella polizza. |
| | 3. Salario massimo | Per le persone assicurate non assoggettate all'AVS, le norme di quest'ultima sono applicabili. |
| | 1. Principio | La polizza precisa il salario massimo preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni. |
| | 2. Eccezione | Se i rapporti di lavoro o il contratto d'assicurazione cessano, la Vaudoise assume le prestazioni per 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. |
| | | Questa limitazione non si applica alle rendite versate prima della scadenza del termine di 5 anni previsto all'art. C12 cifra 1 CGA. |

D Glossario

D1 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte. Sono parimenti considerate infortunio le lesioni parificabili ai sensi delle disposizioni della LAINF.

D2 Incapacità lavorativa

È considerata incapacità lavorativa qualsiasi perdita, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere nella sua professione o nel suo settore di attività il lavoro che può ragionevolmente essere preteso da lui, nella misura in cui tale perdita sia riconducibile a un pregiudizio alla sua salute fisica, mentale o psichica. In caso di incapacità lavorativa di lunga durata, l'attività esigibile può anche essere legata a un'altra professione o a un altro settore di attività.

D3 Medici

Sono considerati medici le persone titolari del diploma federale di medicina o di chiropratica o di qualsiasi altro diploma straniero riconosciuto come equivalente, nonché le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la medicina in virtù di un certificato scientifico, nei limiti di questa autorizzazione. In caso di soggiorno all'estero, sono assimilate ai medici le persone autorizzate a esercitare la medicina dalla legislazione dello Stato in questione.

D4 Concubino

È considerato come concubino, colui che formava, con la persona assicurata, una comunità di vita simile al matrimonio e che faceva con essa comunione domestica ininterrottamente durante i 5 anni che hanno preceduto il decesso, o che faceva con essa comunione domestica e contribuiva al mantenimento di almeno un figlio comune. I concubini non sono né imparentati (ai sensi dell'art. 95 codice civile svizzero), né sposati, né vincolati da un'unione domestica (ai sensi della LUD) tra di loro.